



CALIGARIS SERVICE s.r.l.

- installazione bruciatori -
- manutenzione impianti termici -
- terzo responsabile -
- ditta certificata ISO 9001 / F-Gas -

via Angelo Cova, 1 -13900 Biella- BI
magazzino - ufficio:
fr. Fontanella Ozino, 2 -13823 Strona- BI
tel. fax 0157429032
cell. 3357583341 - 3357583342
info@caligaris.info caligaris.srl@pec.it
reg.imp.Biella/cf/p.iva 02752510020
r.e.a. 306021 cap.soc. € 10.000 i.v.

M8.2_3m.2

CONTRATTO N° TRM2961-24
PER LA CONDUZIONE e MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE
con assunzione di incarico di TERZO RESPONSABILE (art.6 DPR 74/2013)

Tra

Il comune di **VALLANZENGHO**

con sede legale in **VALLANZENGHO**, frazione **TRABBIA**, n° 1

partita IVA / codice fiscale **00373430024 / 83000910022**

in qualità di Proprietario/Amministratore dell'impianto di cui all'art. 2 (in seguito denominato "Committente"),
che si firma in calce.

e

l'Impresa **CALIGARIS SERVICE SRL**, con sede legale in **BIELLA, VIA ANGELO COVA N°1**, con partita IVA/codice fiscale **02752510020**, iscritta alla CCIAA di Biella al numero **02752510020**, nella persona del Rappresentante legale dei Sig. Caligaris Alessandro (in seguito denominata "Terzo Responsabile").

Art. 1 Oggetto e scopo

1.1 Forma oggetto del presente contratto lo svolgimento delle attività di esercizio e manutenzione dell'impianto termico, conformemente a quanto previsto all'allegato A) comma 10 del Dlgs 192/05.

1.2 Scopo del contratto è quello di disciplinare la delega al Terzo Responsabile delle responsabilità relative alle attività di cui al comma 1.1 e l'erogazione del servizio, da parte del Terzo Responsabile, comprendente l'esercizio e tutte le attività relative all'impianto termico e necessarie ad assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del valore di temperatura in ogni unità immobiliare dell'edificio, nei limiti, modalità, periodo, durata e nei limiti di rendimento indicati agli articoli 4 e 5 del DPR 74/2013 e dalla normativa regionale.

Art. 2 Luogo e oggetto della fornitura

2.1 Il servizio di cui al comma 1.2 viene prestato per l'impianto termico installato presso la struttura immobiliare ovvero edificio o insieme di edifici situato all'indirizzo:

Frazione Trabbia, n° 1, Comune VALLANZENGHO, Prov. (BI)

Adibito a **MUNICIPIO**

2.2 L'impianto termico viene utilizzato per produzione di acqua calda destinata al riscaldamento ambientale, durante il periodo o per le situazioni climatiche particolari in cui è consentito, previsto dal DPR 74/2013, con/senza produzione di acqua calda ad uso sanitario.

2.3 Gli elementi costitutivi l'impianto termico, con le loro caratteristiche, nonché gli interventi di manutenzione e le verifiche periodiche previste dal DPR 412/93, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2005, e dal DPR 74/2013 devono essere trascritti sul Libretto d'impianto; qualora non presente, sarà cura del Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione elaborarlo a norma di legge.

2.4 Il Terzo Responsabile assume ogni responsabilità ed onere come indicato agli artt. 31 e 34 della L 10/91 ed all'art. 6 del DPR 74/2013.

Art. 3 Obblighi del Terzo Responsabile

3.1 Il Terzo Responsabile dichiara, firmando il presente contratto sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del DPR 74/2013 e in particolare del riconoscimento di abilitazione alla manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 1, comma 2, lettera C) e lettera E) del DM 37/2008 rilasciato dalla competente Camera di Commercio. Nel caso di impianti termici di potenzialità superiore a 350 kW, di possedere altresì i requisiti secondo la certificazione del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001 per la specifica attività di conduzione e manutenzione di impianti termici rilasciata da CNIM.

3.2 Il possesso dei requisiti di cui al comma 3.1 consente all'impresa di assumere il ruolo di Terzo Responsabile per le attività di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo dell'impianto oggetto del contratto.

3.3 Il Terzo Responsabile si impegna a fornire le prestazioni ed a svolgere i compiti di cui al successivo art. 4, per la durata del contratto di cui all'art. 7.

3.4 Il Terzo Responsabile si impegna a:

- a) fornire le prestazioni ed a svolgere i compiti di cui al successivo art. 4, per il periodo di vigenza del presente contratto a partire dalla data della firma del presente contratto;
- b) fornire le proprie prestazioni su impianti termici che siano conformi alle vigenti normative tecniche di riferimento in materia di sicurezza, salvaguardia ambientale e risparmio energetico;
- c) assumere in carico l'impianto termico per lo svolgimento delle attività di manutenzione di propria competenza accertandone la conformità alle vigenti normative applicabili all'impianto.

3.5 Le parti convengono che l'impianto ha tutte le caratteristiche di conformità alle disposizioni di legge.

Oppure

Le parti convengono che l'impianto non è conforme alle disposizioni di legge; il Committente pertanto garantisce che si impegnerà a far deliberare l'esecuzione delle opere necessarie a rendere conforme l'impianto, evidenziate e comunicate a seguito di sopralluogo.

La responsabilità degli impianti rimane in carico al Committente fino alla comunicazione, da effettuarsi in forma scritta al Terzo Responsabile da parte del Committente, dell'avvenuto completamento degli interventi necessari o della volontà di affidare all'impresa incaricata gli adeguamenti previsti.

3.6 Nel caso di necessità di sopravvenuti e non previsti interventi necessari al mantenimento della conformità dell'impianto termico, il Terzo Responsabile dovrà comunicare tempestivamente e in forma scritta al committente l'esigenza di effettuare gli interventi indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico.

Nella propria comunicazione il Terzo Responsabile:

- segnala dettagliatamente le condizioni di non conformità;
- redige un rapporto in cui vengono descritte le operazioni e gli interventi da fare per eliminare le difformità;
- eventualmente quantifica il costo economico per le attività di cui sopra.

In caso di interventi rientranti nella manutenzione straordinaria o nella manutenzione ordinaria di rilevante entità, o comunque esorbitanti dalle competenze dell'Amministratore così come definite dagli artt. 1121, 1130, 1135 comma 4 e 1136 del Codice Civile, il Committente si impegna ad autorizzare gli interventi solo previa apposita delibera.

3.7 Il Terzo Responsabile risponderà (escluse non conformità segnalate) di ogni inadempimento derivante dagli obblighi gravanti su di lui, per tutto il periodo di validità del contratto, rimanendo comunque soggetto a tutte le sanzioni previste dalla normativa in vigore.

Art. 4 Compiti del Terzo Responsabile

4.1 Il Terzo Responsabile si assume l'onere dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, svolgendo il complesso di operazioni che, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, comportano l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente:

a) Esercizio dell'impianto termico, eseguendo le operazioni specificatamente previste nel DPR 74/2013, relativamente alla impostazione ed alla osservanza del periodo giornaliero di attivazione dell'impianto termico, al limite di durata giornaliera, al periodo annuale di esercizio, all'impostazione dei valori di temperatura del fluido termovettore, alla

attivazione della centralina climatica, ed eseguendo le operazioni previste dalla normativa vigente per il controllo e la corretta conduzione dell'impianto termico relativamente all'accensione ed allo spegnimento del generatore di calore, misura e controllo del rendimento di combustione e sua regolazione, misura e controllo dei parametri termodraulici quali temperatura, pressione, livello e quant'altro pertinente alla corretta conduzione.

b) Manutenzione ordinaria dell'impianto termico, eseguendo le operazioni indicate dal costruttore dell'impianto e/o specificatamente previste dalle normative tecniche di riferimento e nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti costituenti l'impianto termico, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti e che comportino l'impiego di attrezzature e materiali di consumo e di uso corrente.

c) Manutenzione straordinaria dell'impianto termico, eseguendo gli interventi e le operazioni che si rendessero necessari, nel corso dell'esercizio, atti a condurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dalla normativa vigente e/o dal progetto mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto.

4.2 Il Terzo Responsabile si impegna a mantenere:

- il rendimento di combustione del generatore di calore, e per tutta la durata del contratto, al valore mai inferiore a quello stabilito dalla vigente normativa;
- la temperatura media ambiente di ogni locale, per le ore di erogazione del calore stabilite in accordo con il committente nei limiti minimi di temperatura esterna ammessi per la località e per il regime orario di funzionamento dell'impianto termico.

4.3 Il Terzo Responsabile si impegna a compilare e firmare il libretto d'impianto per la parte di propria competenza sul portale regionale CIT. La conservazione del libretto di impianto è affidata al Terzo Responsabile, che ne risponde della tenuta, secondo le indicazioni operative vigente nella Regione competente.

4.4 Il Terzo Responsabile, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto termico, propone e/o assiste l'Amministratore nella scelta del materiale o componente idoneo a garantirgli il rispetto delle prestazioni contrattuali e delle conformità di legge.

4.5 Il Terzo Responsabile si impegna ad effettuare 1 (un) intervento di manutenzione ordinaria (pulizia e prova combustione), 1 (una) prova combustione semestrale e controlli periodici.

4.6 Il Terzo Responsabile espone presso la centrale termica un idoneo cartello che riporti le indicazioni conformi a quanto disposto all'art. 4, comma 7 del DPR 74/2013.

Art. 5 Obblighi del committente

5.1 Il Committente si impegna a mettere a disposizione del Terzo Responsabile il Libretto di Impianto, qualora già disponibile.

5.2 Il Committente, con la firma del presente contratto, consegna l'impianto termico al Terzo Responsabile nelle condizioni in cui si trova e si impegna a consentire al medesimo ad effettuare in piena autonomia tutte le operazioni necessarie all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia ambientale ed il risparmio di energia.

5.3 Il Committente consente al Terzo Responsabile il libero accesso all'edificio, particolarmente alla centrale termica, e nei locali in cui siano presenti componenti dell'impianto termico, per lo svolgimento delle attività di sua competenza per tutta la durata del presente contratto.

5.4 Il Committente informa il Terzo Responsabile dell'esistenza di qualsiasi forma di assistenza per i propri generatori di calore o dell'impianto termico, stipulata o in essere per garanzia, con altre imprese. In caso di sussistenza di quanto detto, il Terzo Responsabile diventa il soggetto destinatario della garanzia per gli aspetti di sua competenza, in quanto ne è contrattualmente Responsabile.

5.5 L'Amministratore trasferisce, in copia, al Terzo Responsabile tutta la documentazione burocratica da cui risulti che l'impianto termico può essere mantenuto in funzione nel rispetto della vigente normativa e nello specifico:

- Dichiarazioni di Conformità dell'impianto (se realizzato dopo il 13 marzo 1990);
- Certificato di Prevenzione Incendi o NOP rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora ne sussista l'obbligo;
- Libretto di omologazione INAIL (ex ISPESL) della centrale termica;

In caso di assenza di documentazione obbligatoria per legge, l'Amministratore si impegna a far deliberare ed eseguire quanto necessario per rendere conforme l'impianto anche sotto il punto di vista autorizzativo e documentale. In questo caso la Responsabilità degli impianti rimane in carico del Committente fino alla comunicazione, da effettuarsi in forma scritta al Terzo Responsabile da parte del Committente, dell'avvenuto completamento delle procedure richieste.

Art. 6 Corrispettivo economico

6.1 Il corrispettivo per l'erogazione del servizio da parte del Terzo Responsabile è:

Euro 390,00 (Trecentonovanta/00) IVA ESCLUSA all'anno

da pagarsi nei seguenti termini:
- 390,00 + IVA entro il 30 aprile

6.2 Nella quotazione sono esclusi eventuali interventi di manutenzione straordinaria ed eventuali adempimenti amministrativi del CIT.

6.3 I prezzi sopra indicati sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Eventuali aggiornamenti di tali oneri potranno essere fatti solo con cadenza annuale, previa comunicazione da inviarsi al Committente entro 30 giorni dalla data di rinnovo del contratto.

Art. 7 Durata del contratto e rinnovo

7.1 Il presente contratto ha una **durata di 2 anni (stagione 2024-2025 e 2025-2026)**.

Art. 8 Ulteriori adempimenti del Terzo Responsabile

8.1 Il Terzo Responsabile si impegna ad informare l'Ente competente della delega ricevuta.

8.2 Il Terzo Responsabile si impegna altresì ad informare l'Ente competente dell'eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso.

Art. 9 Controversie

9.1 In tutti i casi di controversia derivanti dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Biella.

9.2 In caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione è facoltà delle parti ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 10 Tutela dei dati personali

10.1 Ai sensi del D.lgs. 196/2003, il committente autorizza l'appaltatore ad utilizzare i propri dati personali unicamente ai fini dell'adempimento del presente contratto.

Data _____

IL COMMITTENTE _____

IL TERZO RESPONSABILE _____